

**Testo e contesto: un'ipotesi
per la didattica della storia del diritto comune**

di Ferdinando Treggiari

Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

[<http://www.retimedievali.it>](http://www.retimedievali.it)



**Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale.
Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner,
Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy.
*Texts and Contexts, 2020***

a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

Testo e contesto: un'ipotesi per la didattica della storia del diritto comune*

di Ferdinando Treggiari

L'autore si interroga sulle prospettive didattiche in sede universitaria di un'antologia di testi giuridici medievali: occasione per mostrare la prismaticità dell'ordine giuridico dell'Italia dei secoli XIII-XV e la ricchezza di prospettive che apre il dialogo tra la "storia" e la "storia del diritto".

The author discusses the didactic potential for university courses of an anthology of medieval legal texts: an opportunity to underscore the prismatic nature of the legal system in Italy during the 13th-15th centuries, opening up a wealth of perspectives and fostering the dialogue between "history" and "legal history".

Medioevo; Italia; diritto comune; storia del diritto; diritto e società; didattica universitaria.

Middle Ages; Italy; *ius commune*; legal history; law and society; teaching at university.

Questa cospicua novità editoriale, frutto di un pluridecennale e fertile connubio scientifico, è ben più di un'antologia tematica di testi del medioevo giuridico italiano tradotti in lingua inglese.

Suddiviso in sei campi di materie – mondo giuridico universitario, professioni legali, procedure giudiziarie, illeciti penali, *status* giuridici personali (con particolare riferimento alla cittadinanza) e diritto di famiglia –, a loro volta articolati in numerose sotto-sezioni tematiche, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner ha il suo pregio non solo nella ricchezza del materiale raccolto, ma nel riuscire a trasmettere, grazie all'indovinato intreccio di "testo" e "contesto", molta più "sostanza" dei diritti, della scienza e della pratica giuridica del medioevo italiano e molte più chiavi per la comprensione dei suoi ordinamenti e dei suoi istituti di quante se ne possano comunemente trarre da un manuale di storia delle fonti.

* A proposito di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy: Text and Context*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), 896 pp.

A questo risultato contribuisce senz'altro la ricca selezione di testi, anche inediti: brani di opere esegetiche, orazioni dottorali, trattati, *quaestiones*, *consilia* (con i plurimi richiami normativi che li trapuntano); legislazione imperiale, statuti e deliberazioni municipali, contratti e testamenti (con i valori sociali ed etici vi sono sottesi). Ma vi contribuiscono decisamente anche i solidi apparati introduttivi, che aprono ognuna delle sei sezioni e ciascuno dei rispettivi capitoli interni, illustrando i contesti tematici e istituzionali di riferimento.

Il libro si arricchisce inoltre di bibliografie, che corredano ogni capitolo e avviano il lettore a ulteriori approfondimenti; di un glossario dei termini giuridici latini di rilievo; di due appendici finali, una sulla struttura dei due *corpora iuris* e sul modo medievale di citarne le norme, l'altra recante nomi e dati anagrafici dei principali giuristi medievali citati (novanta). Il risultato finale restituisce al lettore, attraverso la conoscenza di un significativo campione di testi dottrinali, normativi e negoziali e l'ausilio di opportuni strumenti di lettura, uno spaccato multidimensionale della vita giuridica della società medievale italiana.

Per necessità scelta editoriale (con la sola versione inglese dei testi il volume conta circa 900 pagine), le traduzioni non sono accompagnate dalla trascrizione dell'originale latino (o del volgare, in alcuni casi), essendo l'opera indirizzata alla platea non specialistica dei lettori anglofoni, a cui il complesso mondo dello *ius commune* non può giungere per via diretta proprio e purtroppo a causa dell'ignoranza del latino. A quei lettori viene tuttavia proposta, senza ulteriori sconti, tutta la prismaticità dell'ordine giuridico dell'Italia dei secoli XIII-XV relativa ad una consistente parte del suo versante "civilistico", molto meno noto al pubblico nordamericano rispetto alla storia del diritto canonico, già da decenni nel giro degli studi universitari statunitensi. Da qui l'importanza delle presentazioni di ciascuna sezione e di ciascun capitolo del libro, necessarie a tratteggiare il quadro storico e le fonti giuridiche vigenti, a focalizzare i concetti-chiave, a far cogliere i nessi sistematici del ragionamento dei giuristi, a descrivere le loro pratiche di lavoro e l'ambiente in cui operarono.

Non sta al lettore italiano giudicare la qualità delle traduzioni; peraltro, la mancanza dei testi in lingua originale renderebbe arduo questo giudizio. I due autori testimoniano di avere piena consapevolezza del non facile compito di voltare nell'inglese odierno il diritto e la letteratura giuridica del medioevo italiano, compito già assolto da entrambi in precedenti occasioni¹. E nell'adempiere questo compito hanno scelto la via più ragionevole: fedeltà al tono

¹ È del 1986 la traduzione inglese del *De tyranno* di Bartolo da Sassoferrato (apriva i *Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*), compiuta da Julius Kirshner sulla base dell'edizione critica di quel trattato approntata tre anni prima da Diego Quaglioni (Quaglioni, *Politica e diritto*). Nel 1994 Kirshner, Cavallar e Susanne Degenring (Lepsius) pubblicarono, insieme all'edizione, la traduzione inglese del trattato *De insigniis et armis* dello stesso Bartolo (Cavallar, Degenring, Kirshner, *A Grammar of Signs*, pp. 93-157).

e alla struttura del testo originale e cura nel renderlo chiaro e comprensibile al destinatario, evitando però di prendersi licenze creative incompatibili con i vincoli formali del linguaggio giuridico. È quest'ultimo, del resto, il principale problema di tutte le traduzioni di testi giuridici, normativi e letterari. È stata perciò commendevole premura degli autori sussidiare la traduzione, nei casi più critici, con la trascrizione tra parentesi o in nota (si vedano ad esempio le pp. 311, 473 nota 3, 498) del termine latino presente nel testo, alla cui migliore intelligenza sovviene poi al lettore il ricco glossario finale.

In questa stessa luce si comprende anche la scelta di privilegiare, fra i testi da tradurre, i *consilia* dei giuristi del XIV e XV secolo, presenti in ognuna delle sei sezioni del libro. La preferenza non è solo giustificata dalla brevità di questo genere di scritture, ma anche dal fatto che i *consilia* offrono “istantanee” di questioni controverse che, pur nel loro microcosmo, riflettono vividamente il mosaico di norme di ordinamenti diversi (*ius civile*, *ius canonicum*, *iura propria* locali e sociali) in correlazione, concorrenza e conflitto fra loro e che l'*interpretatio* del consulente componeva e metteva “a sistema” per dare soluzione al caso concreto. I *consilia* lasciano altresì emergere la “normatività” dell'intervento dell'interprete, che alimentava il cantiere delle *rationes* e dei precetti, vitalizzando e facendo progredire il sistema giuridico.

Era anche così che si costruiva la legalità e la giustizia di quel mondo. Per conoscere il quale, perciò, occorre ben comprendere, oltre al contesto sociale e “costituzionale”, anche il peculiare intreccio di fonti che lo regolavano e che la cultura giuridica contribuiva quotidianamente ad accrescere e a definire. Era questa l'esperienza dello *ius commune*: espressione mediolatina che designava, in senso stretto, lo *ius civile* romano-giustiniano (*ius commune* per antonomasia) e, in un'accezione più ampia, appunto, il ‘sistema’ nel quale si componevano e si correlavano molteplici norme, di varia fonte e di vigore diverso². Questo mutevole equilibrio tra i precetti di ordinamenti distinti ricorre quasi ad ogni pagina dell'antologia di Cavallar e Kirshner: ad esempio, con riguardo alla validità del giuramento sull'irrevocabilità dell'alienazione dei beni dotali (p. 696), alla sorte della dote del precedente matrimonio (pp. 762-766), al giuramento convalidativo delle donazioni tra coniugi (p. 746: la ricostruzione della bimillennaria interdizione delle donazioni tra coniugi è tra le pagine più accattivanti del libro). Frequenti e opportuni sono inoltre i richiami alla disciplina attuale degli istituti giuridici, utili a registrare differenze e continuità con il passato: così gli accenni alla legge professionale forense italiana del 2012 (p. 224), alla violenza domestica sulle donne (pp. 561-562), alla parabola della patria potestà (p. 593), alla legge 10 dicembre 2012 n. 219 sulla parificazione dello *status* di figlio (p. 627), alla promessa di matrimonio (p. 681), alla dote, abolita nel 1975 (p. 701), alla successione intestata (p. 781), agli alimenti (p. 811); e così via.

² Caprioli, *Varianti e costanze*.

La selezione dei testi e dei temi privilegia comprensibilmente i campi di ricerca dei due autori e alcune significative aree territoriali, come quella fiorentina e quella perugina. Quanto a quest'ultima, spicca l'ovvio spazio riservato a Bartolo e a Baldo, ma anche a Benedetto Barzi, il cui trattato sui figli illegittimi è il testo tradotto più lungo (pp. 628-675), insieme al trattato *De maleficiis* di Alberto da Gandino (pp. 336-390), la cui composizione ebbe inizio proprio a Perugia³; e alle norme dello Statuto in volgare del Comune e del Popolo del 1342 (pp. 230, 304, 570, 602, 677).

Suscitando l'apprezzamento del lettore italiano per un'impresa ben riuscita e resa con molta cura, la novità di *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* sollecita anche un'altra riflessione, che travalica le esigenze della diffusione oltre oceano della storia dello *ius civile* europeo, a cui quel libro certamente corrisponde. Mi riferisco alla plausibilità dell'impiego di uno strumento analogo nella didattica universitaria italiana della Storia del diritto medievale e moderno. Di questo potenziale impiego indico almeno due vantaggi. Il primo è squisitamente formativo. Guadagnando la conoscenza di squarci significativi della vita giuridica del passato attraverso la lettura diretta di norme, brani di dottrina, questioni didattiche, pareri, atti notarili (trascritti nel testo originale e con traduzione italiana a fronte, ormai necessaria)⁴, lo studente di Giurisprudenza verrebbe anche allenato a ragionare sui casi, a prendere confidenza con le tecniche dell'argomentazione, a riflettere sulla complessità del diritto in controversia; in una parola, a studiare e intendere il diritto come "problema", a tutto beneficio della sua educazione scientifica e professionale⁵.

Il secondo vantaggio è per il dialogo tra discipline: tra la "storia" e la "storia del diritto". Un'antologia di testi dello *ius commune*, di spessore e struttura analoghi al libro che sto elogiando, ne sarebbe un tramite propizio. Fu proprio Julius Kirshner, quasi cinquant'anni fa, a lanciare il sasso nello stagno, additando lo scarso interesse degli studiosi di storia sociale, politica, economica, culturale verso il diritto e le istituzioni⁶. Il suo riferimento, allora, era agli studi sulle città-stato italiane del medioevo e della prima età moderna, un quadrante storico in cui i diritti (lo *ius commune* e la costellazione di *iura propria* territoriali e sociali) e la cultura giuridica, teorica e pratica, giocarono un ruolo fondamentale, innervando capillarmente il tessuto del vivere civile.

Risulterebbe ancora oggi mutila una storia dell'età comunale ignara della struttura e del funzionamento dei complessi normativi che in quell'età vigevano; che ignorasse le logiche dell'interpretazione, la morfologia degli istituti, la trama delle procedure giudiziali, la cultura dei notai; che, affrontando la lettura di uno statuto municipale, non padroneggiasse il lessico giuridico, sa-

³ Vi accenno ora in Treggiari, *Inquisizione*.

⁴ Si veda Treggiari, *Democrazia e tirannide*, p. 223.

⁵ In tema rinvio a Treggiari, *Quelle casuistique?*; Treggiari, *L'educazione al diritto*.

⁶ Kirshner, *Some Problems*. Si veda ora Nardi, *Introduzione*, pp. 9-10.

pendo cogliere i rimandi al patrimonio di regole dello *ius commune* in esso implicati⁷.

La felice novità editoriale, di cui siamo grati ai due autori, stimola a lanciare altri sassi nello stagno.

⁷ Si veda Treggiari, *Il disgusto di Flaubert*, pp. 143-144.

Opere citate

- S. Caprioli, *Varianti e costante del diritto comune*, in «Rivista di diritto civile», 39 (1993), pp. 639-643.
- O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, *A Grammar of Signs. Bartolo da Sassoferrato's Tract on Insignia and Coats of Arms*, Berkeley 1994.
- O. Cavallar e J. Kirshner, *A Perplexing Consilium of Mariano Sozzini the Elder on the Marriage, Dowry, and Citizenship of a Florentine Couple Living in Avignon*, Napoli 2021.
- J. Kirshner, *Some Problems in the Interpretation of Legal Texts "re" the Italian City-States*, in «Archiv für Begriffsgeschichte», 19 (1975), pp. 16-27.
- P. Nardi, *Introduzione* a O. Cavallar e J. Kirshner, *A Perplexing Consilium of Mariano Sozzini the Elder on the Marriage, Dowry, and Citizenship of a Florentine Couple Living in Avignon*, Napoli 2021, pp. 9-19.
- D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De guelphis et gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983.
- Readings in Western Civilization*, 5. *The Renaissance*, a cura di E. Cochrane e J. Kirshner, Chicago 1986.
- F. Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura: norme, pratiche e dottrine del processo penale medievale*, in *Gli Ordini di Terrasanta: questioni aperte, nuove acquisizioni (XII-XVI secc.)*, a cura di A. Baudin, S. Merli, M. Santanicchia, Perugia 2021, pp. 529-553.
- F. Treggiari, *Democrazia e tirannide: il laboratorio medievale (a proposito della traduzione italiana dei trattati politici di Bartolo)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 91 (2018) 2, pp. 215-223.
- F. Treggiari, *Quelle casuistique? La méthode des cas dans l'histoire de l'enseignement juridique*, in *Pour une nouvelle éducation juridique*, a cura di M. Vogliotti, Paris 2018, pp. 73-84 [pubblicato anche in «Historia et ius», 11 (2017)].
- F. Treggiari, *L'educazione al diritto*, in *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 95 (2012), pp. 827-844.
- F. Treggiari, *Il disgusto di Flaubert*, in «Diritto e questioni pubbliche», 21 (2021), 1, pp. 137-146.

Ferdinando Treggiari
Università degli Studi di Perugia
ferdinando.treggiari@unipg.it